Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►**B** **REGOLAMENTO (CE) N. 2345/2003 DELLA COMMISSIONE**

del 23 dicembre 2003

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

(GU L 346 del 31.12.2003, pag. 41)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Regolamento di esecuzione (UE) n. 441/2013 della Commissione del 7 maggio 2013	L 130	1	15.5.2013

▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 2345/2003 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 2003

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella di cui all'allegato sono classificate, nella nomenclatura combinata, sotto il corrispondente codice NC indicato nella colonna 2.

Articolo 2

Salve le misure vigenti nella Comunità relativamente ai sistemi di duplice controllo e alle sorveglianze comunitarie preventive e a posteriori dei prodotti tessili all'importazione nella Comunità, le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/ 92, per un periodo di 60 giorni.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

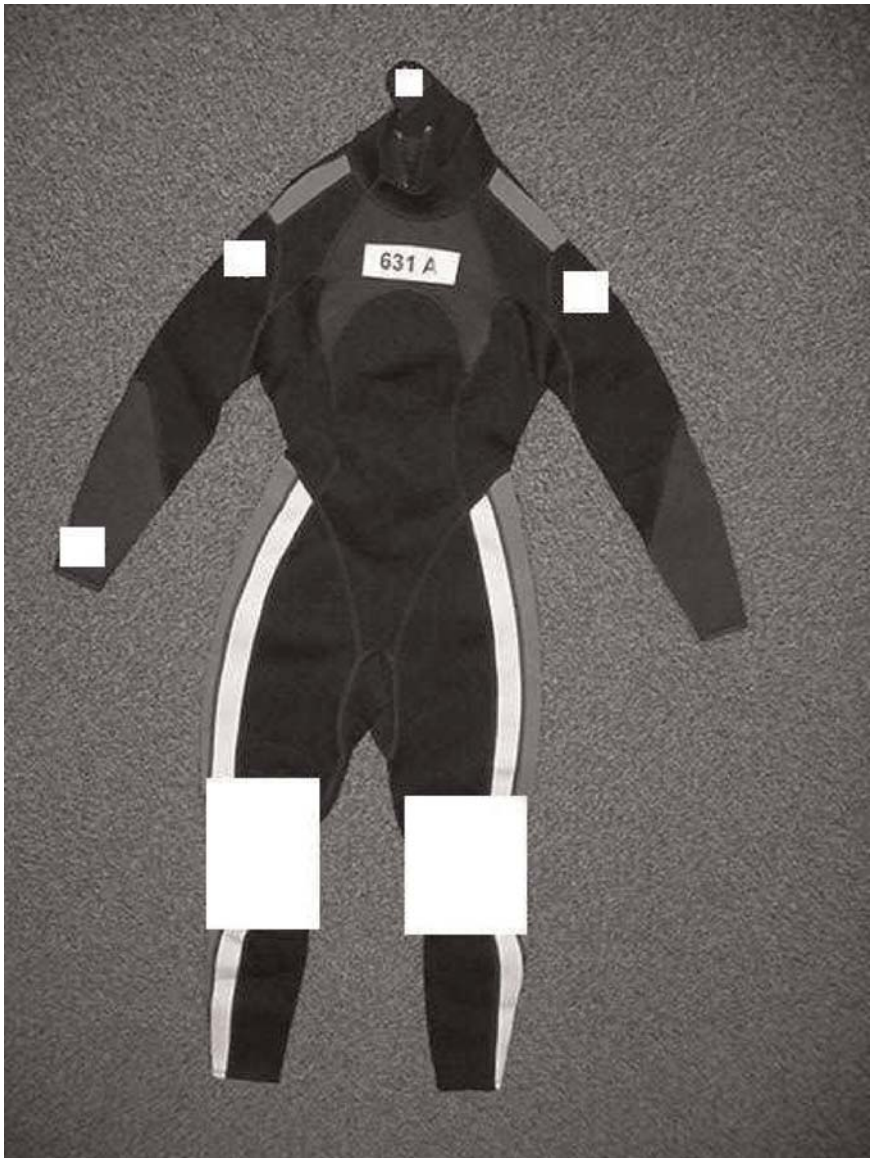
▼B

ALLEGATO

Designazione delle merci	Classificazione Code NC	Motivatione
(1)	(2)	(3)
Indumento aderente senza fodera che copre l'intero corpo dalle spalle alle caviglie fasciando distintamente ciascuna gamba. A maniche lunghe. Presenta un orlo alle estremità delle maniche e dei pantaloni. L'apertura parziale sulla schiena arriva fino al punto vita e si chiude con una cerniera lampo. Il girocollo si chiude sulla parte posteriore con una striscia di tipo velcro. L'indumento si compone di vari teli cuciti insieme. L'indumento si compone prevalentemente di teli di gomma alveolare coperti sui due lati da un tessuto a maglia in tinta unita (fibre sintetiche). Solamente un piccolo telo anteriore a livello del petto, due dei quattro teli posteriori ed i teli degli avambracci sono di gomma alveolare impressa coperta solo su di un lato (all'interno dell'indumento) con un tessuto a maglia in tinta unita. (muta) (cfr. fotografie n. 631 A e 631 B) (*)	6113 00 10	La classifica è determinata ai sensi delle regole generali 1, 3b) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della ►**M1** nota 7 f) ◄ della sezione XI, delle note 2 a) del capitolo 40, 4 del capitolo 59, 1 del capitolo 61 e 1 e) del capitolo 95, nonché del testo delle voci NC 6113 e 6113 00 10. Il manufatto è confezionato nell'accezione di cui alla ►**M1** nota 7 f) ◄ della sezione XI e si compone principalmente di teli di gomma alveolare coperta sui due lati di tessuto. Tali teli di materiale combinato conferiscono all'indumento il suo carattere essenziale (regola generale 3 b) per l'interpretazione della NC). Poiché la gomma alveolare si combina su entrambi i lati con tessuto, quest'ultimo si considera rivestire una funzione che va oltre il semplice supporto, dato che conferisce al materiale il carattere essenziale di tessuto. Perciò, dato che il tessuto non costituisce un semplice supporto ai sensi della nota 4, ultimo paragrafo, del capitolo 59, lo stesso è considerato il materiale costitutivo del manufatto (cfr. anche le note esplicative del S.A. relativamente alla voce 4008, terzo paragrafo e quarto paragrafo, punto A). Il manufatto, quindi, è un indumento costituito da un tessuto a maglia di cui alla voce 5906 e, ai sensi della nota 1 del capitolo 61, va classificato nella sottovoce 6113 00 10. È esclusa la classificazione nella voce 4015 ai sensi della regola generale 3 b) per l'interpretazione della NC in quanto l'indumento è costituito solo in piccola parte da fogli di gomma alveolare coperti solo su un lato da tessuto che costituisce un semplice supporto (voce 4008).

(*) Le foto hanno carattere puramente indicativo.

▼B



▼B

